



LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI C.D. “ROTTAMAZIONE- QUINQUIES”

La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), prevede all'art. 1, commi da 82 a 101 la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai **carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023**. Inoltre con i commi da 102 a 110 è introdotta l'estensione della definizione agevolata ai tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni / Enti locali.

DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, riguarda le somme derivanti dall'omesso versamento di:

- di imposte **risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale** di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA) e **contributi previdenziali INPS**;
- **contributi previdenziali dovuti all'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Inoltre, possono essere estinti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 per i quali **si è determinata l'inefficacia delle precedenti definizione agevolate**, ovvero:

- “Rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- “Rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017;
- “Rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018;
- “Saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018;
- “Rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita **limitatamente agli interessi** e alle somme maturate a titolo di **aggio**.

SOMME ESCLUSE

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente delle riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 **per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data**, oggetto di:



- definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 ("rottamazione-quater" ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
- riammissione alla "rottamazione-quater" (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto

MODALITÀ DI ADESIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare:

- **entro il 30.4.2026**;
- utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Entro il 30.6.2026 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un **importo minimo della singola rata pari a € 100**.

1° rata	31.7.2026
2° rata	30.9.2026
3° rata	30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata	31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata	31.1, 31.3 e 31.5.2035

In caso di rateazione, sono dovuti gli interessi nella misura del **3% annuo** e non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto



- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l'Agente della riscossione **non può** iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, **avviare nuove azioni esecutive** ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell'art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

MANCATO VERSAMENTO SOMME DOVUTE

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

- **dell'unica rata**, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
- **di 2 rate, anche non consecutive**;
- **dell'ultima rata**.

Va evidenziato che non è prevista la "tolleranza" di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla "rottamazione-quater".

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DI REGIONI E ENTI LOCALI

Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di **introdurre "autonomamente" alcune tipologie di definizione agevolata** che prevedono l'esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.

In particolare i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di *"assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario"*.

La definizione agevolata può riguardare i tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali / tributi erariali e le entrate di natura patrimoniale.

Lo studio resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.